

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO- ROMA

RICORSO CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.

Nell'interesse del **sig. Andrea Sparta** (C.F. SPRNDR97D07C351I), nato a Catania il 7 aprile 1997 e residente in Francavilla di Sicilia (ME), in via R. Elena n. 67, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), e Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; fax: 0917722955; pec: florianabarbata@pec.it), ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- il **Ministero dell'Università e della Ricerca - la Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, Ufficio V**, in persona del Rappresentante legale *pro tempore*;
- il **Consorzio interuniversitario CINECA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Palermo**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- della **Dott.ssa Alecci Rosaria Maria** (nata il 24/07/1991, posizione in graduatoria n. 3749);

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE E COLLEGIALI,

- del decreto direttoriale 3 agosto 2023, prot. n. 1256, recante l'approvazione della graduatoria unica nazionale di merito del concorso nazionale disposto dal bando n. 645/2023 per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2022/2023 (**doc. 1**);
- della graduatoria unica di merito nominativa per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2022/2023, pubblicata il 3 agosto 2023 sulla pagina riservata di ciascun candidato sul sito www.university.it (**doc. 2**);
- del decreto direttoriale del 15 maggio 2023, n. 645, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, con cui è stato indetto il bando di ammissione al Concorso per le Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2022/2023, nella misura in cui l'art. 9, comma 8, dovesse essere interpretato nel senso che l'omessa presentazione da parte del candidato della domanda di immatricolazione alla scuola di specializzazione tramite SPID comporti l'automatica decadenza dello stesso dal posto assegnato e dalla graduatoria (**doc. 3**);
- della mail inviata in data 16 ottobre u.s. con cui l'Università degli Studi di Palermo ha comunicato al ricorrente i motivi posti alla base del rigetto della domanda di immatricolazione alla Scuola di specializzazione prescelta (**doc. 4**);
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della
posizione dell'odierna parte ricorrente.

FATTO

1. Con decreto direttoriale (d'ora in avanti "Bando") del 15 maggio 2023, n. 645, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha indetto il Concorso per l'accesso alle Scuole universitarie di Specializzazione in area sanitaria per l'anno accademico 2022/2023. Ai sensi dell'art. 1 del bando, l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in questione avviene mediante superamento di un concorso per titoli ed esami, il cui

svolgimento è stato fissato per il 14 luglio scorso (cfr. art. 8 del bando). La data di inizio delle attività didattiche per i medici immatricolati è stata, invece, fissata per il 1° novembre 2023.

2. – Il ricorrente si è iscritto al concorso in contestazione seguendo la procedura descritta dall'art. 5 del bando e ha, successivamente, partecipato alla prova d'esame.

In esito alla prova selettiva, il dott. Spartà ha appurato di aver conseguito 101,5 punti complessivi, ripartiti rispettivamente in:

- 99/140 punti per la prova scritta;
- 2,5/7 punti per i titoli in suo possesso.

Tale punteggio, ha permesso al ricorrente di collocarsi alla posizione n. 3.231 della graduatoria unica di merito nominativa pubblicata lo scorso 3 agosto sul sito University.

Il Dott. Spartà, pertanto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del bando e nei termini previsti dal successivo decreto direttoriale del 6 settembre 2023, n. 1398, ha indicato le proprie scelte in ordine alla tipologia di scuola di specializzazione e alla sede della stessa, in ordine di preferenza.

In particolare, a fronte dell'ottimo punteggio ottenuto, il ricorrente ha constatato che poteva immatricolarsi alla scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente presso l'Università degli Studi di Palermo, dallo stesso ambito. Nello specifico, invero, nell'ambito dei 14.579 posti complessivamente banditi per l'a.a. 2022/2023, ben 246 posti sono stati assegnati alla scuola di specializzazione prescelta dal ricorrente (cfr. **doc. 7**).

3. – Esaurita la fase di scelta delle scuole (26 settembre u.s.), si è passati alla successiva fase di pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle sedi prescelte (5 ottobre 2023), in esito alla quale il Dott. Spartà ha constatato di essere stato assegnato alla predetta scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente presso l'Università degli Studi di Palermo.

4. - A questo punto, ha avuto inizio lo step delle iscrizioni dei candidati alla scuola di specializzazione assegnata.

Nello specifico, l'art. 9, comma 4, del bando di concorso (così come integrato, quanto ai termini, dal decreto direttoriale n. 1398/2023 cit.) prevedeva sul punto che *“il candidato assegnato deve provvedere all'iscrizione alla scuola di assegnazione inderogabilmente a partire dal giorno dell'assegnazione, quindi da **venerdì 6 ottobre 2023** e fino a **venerdì 13 ottobre 2023 ore 14:00** (fuso orario Italia) a pena di decadenza dal posto assegnato, ovvero dalla procedura concorsuale qualora si tratti di assegnazione alla prima scelta in assoluto sia di sede sia di tipologia su posto statale”*.

Relativamente alle modalità con cui doveva avvenire la suddetta iscrizione, il successivo comma 8 disponeva che *“l'iscrizione dei candidati presso ciascuna Scuola è disciplinato secondo modalità definite dalle singole Università. Nell'ambito di tali modalità sono, altresì, indicati: a) l'importo delle tasse e dei contributi per la frequenza delle Scuole; b) per le Università beneficiarie di contratti aggiuntivi regionali o delle province autonome che prevedono specifici requisiti, eventuali obblighi previsti a carico dei vincitori dei suddetti contratti; c) all'atto dell'immatricolazione presso l'Ateneo il candidato dovrà esibire all'Ateneo, secondo le modalità definite dalle singole Università, documentazione comprovante il possesso dell'identità digitale di cui al Sistema pubblico SPID”*.

5. – In conformità a quanto disposto dalla *lex specialis*, il ricorrente, in data 8 ottobre 2023 (e, quindi, nel pieno rispetto dei termini previsti dal bando), ha effettuato l'accesso al portale dell'Ateneo palermitano con SPID e ha presentato la domanda di immatricolazione alla scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente presso l'Università degli Studi di Palermo, inoltrando a corredo della stessa la ricevuta di pagamento delle tasse e dei contributi da versare per la partecipazione alla scuola in parola (**doc. 5**).

Con il compimento di tale ultima formalità, il ricorrente riteneva che la domanda di immatricolazione fosse stata correttamente presentata, avendo egli adempiuto a tutti

gli incombenti prodromici all'iscrizione e non avendo ricevuto da parte del sistema informatico dell'Università di Palermo alcun alert riguardante l'invio della domanda né, tantomeno, da parte del predetto Ateneo alcuna comunicazione inerente a presunte irregolarità nella presentazione della domanda.

Così, tuttavia, non è stato.

6. – Il 13 ottobre u.s. alle ore 13:59, ossia un minuto prima della scadenza dei termini previsti per la fase di immatricolazione, infatti, il ricorrente ha ricevuto una telefonata da parte della segreteria dell'Università degli Studi di Palermo con cui quest'ultima lo portava a conoscenza del fatto che la sua domanda di iscrizione non si era perfezionata, non avendo egli compiuto l'ulteriore passaggio consistente nell'invio della domanda di iscrizione con SPID, così come riportato nel sito web del predetto Ateneo (**doc. 6**).

Il dott. Sparta si è, quindi, subito attivato per completare l'invio della domanda di iscrizione, pur rimanendo perplesso del fatto che l'Ateneo palermitano, nonostante avesse avuto ben cinque giorni di tempo per consentire al ricorrente di regolarizzare la procedura di iscrizione (si ribadisce, infatti, che la domanda di immatricolazione è stata presentata il giorno 8 ottobre 2023), avesse reso nota tale circostanza solamente un minuto prima della scadenza del termine di presentazione delle domande.

Lo stesso 13 ottobre 2023, ma chiaramente qualche minuto dopo le ore 14 (termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione), il ricorrente si è, pertanto, limitato a cliccare sulla piccola icona riportante unicamente la mera dicitura "SPID" presente all'interno della pagina web relativa alla presentazione delle domande di immatricolazione (**doc. 5**).

7. – A fronte dell'entità prettamente formale del descritto adempimento e del contegno serbato sul punto dall'Amministrazione, il dott. Sparta riteneva che la procedura di presentazione della domanda di immatricolazione si fosse finalmente perfezionata e, quindi, attendeva fiducioso l'inizio delle attività didattiche previsto per il 1° novembre

u.s.

Anche in tal caso però le legittime aspettative del ricorrente sono state disattese.

8. – Con mail inviata in data 16 ottobre u.s., invero, l'Università degli Studi di Palermo ha comunicato al dott. Spartà che *“la sua domanda di immatricolazione alla scuola di specializzazione in Medicina interna è stata respinta in quanto non ha effettuato la consegna con SPID entro i termini previsti dal bando ex Decreto Direttoriale n. 1398 del 6 settembre 2023, ovvero entro le ore 14:00 del 13 ottobre 2023”*.

Giova al riguardo precisare che il riferimento alla scuola di specializzazione in Medicina Interna richiamata nella predetta comunicazione dall'Ateneo di Palermo è un evidente rifiuto in quanto parte ricorrente ha inoltrato la domanda di immatricolazione presso la differente scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente.

Di conseguenza, a causa di un mero formalismo e dell'atteggiamento inerte dell'Amministrazione, parte ricorrente ha perso la possibilità di iscriversi alla scuola di specializzazione cui meritocraticamente avrebbe dovuto accedere.

La mancata immatricolazione di parte ricorrente alla scuola di specializzazione ambita e gli ulteriori provvedimenti impugnati sono peraltro illegittimi e se ne chiede, pertanto, l'annullamento alla luce dei seguenti motivi di

DIRITTO

1. – Violazione dell'art. 9 del bando. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità dell'azione amministrativa; sviamento di potere; violazione dell'art. 6 della legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli art. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione; violazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione.

Come poc' anzi anticipato, in base a quanto previsto dal bando, l'immatricolazione dei candidati alla scuola di specializzazione assegnata agli stessi avviene per il tramite di una particolare procedura.

Nello specifico, l'art. 9 della *lex specialis* (così come integrato dal decreto direttoriale n. 1398/2023 cit.) dispone che *“il candidato assegnato deve provvedere all'iscrizione alla scuola di assegnazione inderogabilmente a partire dal giorno dell'assegnazione, quindi da **venerdì 6 ottobre 2023** e fino a **venerdì 13 ottobre 2023 ore 14:00** (fuso orario Italia) a pena di decadenza dal posto assegnato”* e che *“l'iscrizione dei candidati presso ciascuna Scuola è disciplinato secondo modalità definite dalle singole Università”*.

Con riguardo a tale compito affidato agli Atenei, l'art. 9 in esame prevede espressamente che essi devono indicare, in particolare e tra l'altro, le modalità con cui *“il candidato dovrà esibire all'Ateneo documentazione comprovante il possesso dell'identità digitale di cui al Sistema pubblico SPID”*.

L'Università di Palermo, dal canto suo, in pretesa applicazione dell'art. 9 del bando ha previsto che la domanda di immatricolazione alla scuola di specializzazione *“si intenderà come correttamente completata e formalizzata soltanto dopo il pagamento del bollettino e l'invio della pratica con SPID”*.

Ebbene, come si è detto, nel caso di specie il ricorrente è stato escluso perché non aveva originariamente inviato la domanda di immatricolazione tramite SPID e, dopo essere stato avvertito dall'Ateneo di tale presunta – ma in realtà, come dimostreremo immediatamente, insussistente – irregolarità a un minuto dalla scadenza del termine, ha provveduto a tale incombente con qualche minuto di ritardo rispetto al termine stesso.

L'esclusione di parte ricorrente, peraltro, è illegittima innanzitutto sotto diversi profili. Dall'esame dell'art. 9 del bando, invero, si evince che lo stesso non prevede che la presentazione della domanda di iscrizione alla scuola di specializzazione debba

avvenire tramite SPID né, tantomeno, attribuisce alle singole Università il potere di introdurre un simile onere a pena di decadenza.

La citata norma, in effetti, si limita a disporre che i candidati devono, a pena di decadenza, provvedere all'iscrizione nei termini previsti ed esibire all'Ateneo documentazione comprovante il possesso dell'identità digitale di cui al Sistema pubblico SPID, ma non che la presentazione della domanda di immatricolazione debba avvenire, appunto, tramite SPID.

Che il bando non abbia inteso affatto sanzionare la mancata presentazione della domanda di immatricolazione tramite SPID con la decadenza dal posto assegnato è, del resto, confermato dal fatto che in altri Atenei la procedura di iscrizione termina con l'invio del bollettino attestante il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per la frequenza delle Scuole.

Già sotto questo profilo, pertanto, l'esclusione disposta nei riguardi del ricorrente appare illegittima, avendo l'Università di Palermo introdotto a carico dei candidati assegnatari un incombenza (i.e. l'invio della pratica a mezzo SPID) in contrasto con il citato art. 9 del bando.

Inoltre, occorre considerare ancora quanto segue.

Invero, pur prevedendo, come si è detto, che la domanda di immatricolazione alla scuola di specializzazione “*si intenderà come correttamente completata e formalizzata soltanto dopo [...] l'invio della pratica con SPID*”, laddove un tale incombenza non era previsto dal bando, l'Università non ha contestualmente accompagnato tale previsione dalla sanzione della decadenza.

Anche sotto tale profilo, pertanto, l'esclusione disposta nei confronti del ricorrente appare illegittima. Del resto, se si ritenesse che, anche in assenza di esplicita comminatoria di esclusione, il tenore della previsione di cui sopra sia chiaro nel comportare tale conseguenza in caso di suo omesso rispetto, la previsione stessa e il provvedimento di esclusione adottato in sua fedele applicazione sarebbero

ulteriormente illegittimi per violazione del citato art. 9 del bando oltre che per le ulteriori ragioni che si diranno di seguito.

Ugualmente, anche laddove si ritenesse che l'art. 9 del bando vada interpretato, a sua volta, nel senso che l'omessa presentazione da parte del candidato della domanda di immatricolazione alla scuola di specializzazione tramite SPID comporti l'automatica decadenza dello stesso dal posto assegnato, sarebbe allora il bando stesso a essere illegittimo, poiché onererebbe i candidati di un adempimento inutile e sproporzionato. È, infatti, del tutto illogico pretendere che la domanda di iscrizione alla scuola di specializzazione assegnata si perfezioni solamente con l'invio della stessa tramite SPID, **quando il candidato ha già reso evidente la sussistenza di un interesse all'immatricolazione con il caricamento della domanda sul portale e con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per la frequenza delle Scuole, depositando altresì le relative ricevute.**

Tali adempimenti, in effetti, sono sicuramente di per sé sufficienti a rendere evidente ed esplicita la volontà del candidato di iscriversi nella scuola di specializzazione allo stesso assegnata, sicché pretendere che la predetta volontà si perfezioni solamente cliccando sull'icona riportante la dicitura "SPID" rappresenta un aggravio procedimentale del tutto superfluo e, in quanto tale, illegittimo.

L'illegittimità del meccanismo in questione è ancora più evidente se si considera che, da un lato, la *lex specialis* **non prevede alcuna eccezione in grado di neutralizzare gli effetti negativi della decadenza dal posto assegnato** e che, dall'altro lato, nella pagina web relativa alla presentazione delle domande di immatricolazione non è dato alcun risalto all'invio della domanda in questione tramite SPID (essendo presente, infatti, soltanto una piccola icona riportante la mera dicitura "SPID") né, tantomeno, è previsto l'invio di un alert o di un messaggio di errore che consenta al candidato di comprendere qual è il passaggio mancante e che la sua richiesta non è andata a buon

fine. Il che ridonda in una chiara violazione dei principi di non aggravamento, di legittimo affidamento e di leale collaborazione tra privati e pubblica amministrazione. Come ha affermato la giurisprudenza, in effetti, *“il principio di leale collaborazione tra l'amministrazione e il privato, ora scolpito nell'art. 1, comma 2-bis, L. n. 241/1990, evidente precipitato del principio costituzionale di cui all'art. 97 Cost., induce senza ombra di dubbio a ritenere applicabile l'istituto del soccorso istruttorio laddove un candidato incontri ostacoli non superabili nello svolgimento delle operazioni di presentazione della domanda di partecipazione ad una selezione quando queste siano, obbligatoriamente, eseguibili esclusivamente con modalità digitali, anche nel caso in cui egli non abbia dimostrato una brillante dimestichezza nell'utilizzo della metodologia digitale, ma l'amministrazione non abbia messo in campo idonei strumenti di accompagnamento alla procedura e di avvertenza in merito alle insidie che alcune dinamiche di avviamento della presentazione della candidatura avrebbero potuto evidenziare”* (Cons. Stato Sez. VI, 1° luglio 2021, n. 5008).

Anche alla luce dei principi giurisprudenziali appena richiamati, pertanto, qualora si fosse ritenuto (come in effetti è avvenuto) che il ricorrente non avesse correttamente presentato la domanda di iscrizione alla scuola di specializzazione allo stesso assegnata, non avendo inoltrato la stessa tramite SPID, l'Università degli Studi di Palermo avrebbe dovuto prevedere dei sistemi di alert automatico (un semplice messaggio di errore!) o, comunque, informare tempestivamente il dott. Spartà della predetta irregolarità, anche attivando il c.d. soccorso procedimentale di cui all'art. 6 della legge n. 241/1990, così da metterlo nella condizione di poter effettivamente sanare l'errore di cui si discute e non decadere dal posto assegnato.

Tale soluzione, del resto, sarebbe stata conforme al canone di ragionevolezza e, soprattutto, rispettosa del fondamentale principio del *favor participationis*, il quale tende a garantire la più ampia partecipazione alla selezione concorsuale.

Nulla di tutto ciò, invece, è avvenuto nel caso di specie, avendo **l'Amministrazione informato il ricorrente dell'irregolarità in contestazione solamente il 13 ottobre u.s.**

alle ore 13:59, ossia un minuto prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di immatricolazione, nonostante essa avesse avuto ben cinque giorni per accorgersi dell'omesso invio della stessa tramite SPID (il ricorrente, infatti, ha presentato la domanda di iscrizione il giorno 8 ottobre 2023). Di conseguenza, il dott. Sparta, pur essendosi immediatamente attivato per emendare l'errore, ha completato la procedura di invio della domanda di immatricolazione qualche minuto dopo le ore 14 (termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione) e, pertanto, è decaduto dal posto allo stesso assegnato.

Infine, il contestato meccanismo di perfezionamento dell'invio della domanda di immatricolazione tramite SPID non potrebbe giustificarsi neppure sostenendo che esso è funzionale ad accertare il possesso da parte dei candidati dell'identità digitale in questione.

In questa prospettiva, invero, occorre evidenziare che nel sito web dell'Università degli Studi di Palermo e, nello specifico, nella sezione dedicata agli avvisi relativi alle scuole di specializzazione, è riportato chiaramente che *“per effettuare l'immatricolazione, i vincitori devono, pena decadenza dal diritto all'immatricolazione, effettuare l'iscrizione attraverso il Portale Studenti UNIPA <http://immaweb.unipa.it/immaweb/home.seam>”* e che *“i vincitori devono accedere al Portale Studenti UNIPA attraverso l'identità digitale di cui al Sistema pubblico SPID” (doc. 8).*

Da quanto appena esposto, si evince chiaramente che l'Università degli Studi di Palermo ha, in conformità a quanto richiesto dall'art. 9 del bando, deciso di accertare il possesso da parte dei candidati dello SPID all'atto dell'accesso al Portale studenti Unipa e, quindi, in un momento immediatamente precedente alla presentazione della domanda di immatricolazione.

Di conseguenza, imporre nuovamente ai candidati di compiere il descritto adempimento, tra l'altro a pena di decadenza, nella fase subito successiva di

caricamento a sistema della domanda di immatricolazione **è del tutto irragionevole e sproporzionato**, poiché onera i partecipanti di un adempimento del tutto superfluo. Ne deriva, anche da questo punto di vista, l'illegittimità del meccanismo di presentazione delle domande di immatricolazione previsto dall'Amministrazione e della conseguente decadenza del ricorrente dalla stessa.

SUL PERICULUM IN MORA

L'esistenza del *fumus boni iuris* risulta comprovata dalle considerazioni che precedono. Sussistono anche le ragioni di estrema gravità e urgenza che giustificano la richiesta cautelare. In questa prospettiva, invero, occorre evidenziare che **le attività didattiche sono iniziate lo scorso 1° novembre**, sicché laddove codesto Ecc.mo Giudice Amministrativo non sospendesse l'efficacia degli atti odiernamente impugnati, il ricorrente si troverebbe inesorabilmente escluso dal tanto agognato Corso di specializzazione in area sanitaria che gli era stata meritocraticamente assegnato in ragione del punteggio dallo stesso ottenuto e che gli permetterebbe di specializzarsi in tempo e senza immotivate battute di arresto della propria carriera.

Il ricorrente, infatti, sta ovviamente perdendo la possibilità di seguire utilmente le lezioni, partecipare alle attività valutative previste in itinere e formarsi attraverso l'attività medico-professionale nella scuola realmente spettante.

In aggiunta si consideri che si concretizzerebbe per parte ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile, rappresentato dall'impossibilità di risultare destinatario della borsa di specializzazione, la quale nel frattempo verrebbe assegnata a candidati meno meritevoli.

I descritti pregiudizi naturalmente aumentano in misura crescente nell'attesa della sentenza di

merito, che giungerebbe certamente una volta trascorso un considerevole periodo di tempo e,

dunque, una volta occorso un danno molto grave e irreparabile per il ricorrente.

È evidente, pertanto, che solo la tutela cautelare, volta al reinserimento del ricorrente nella graduatoria nazionale di merito e alla conseguente iscrizione presso la scuola di suo interesse a cui può meritocraticamente accedere grazie al punteggio che ha ottenuto, impedirebbe di pregiudicare, irreversibilmente, ogni *chance* di partecipazione del dott. Spartà alla scuola di specializzazione.

Nel bilanciamento di interessi contrapposti, inoltre, la concessione delle misure cautelari richieste non causerebbe alcun danno per l'Amministrazione, la quale acquisirebbe una risorsa da formare che si è dimostrata meritevole in ragione dell'ottimo punteggio ottenuto, mentre, in caso di rigetto, parte ricorrente si vedrebbe costretta a rinviare di almeno un anno l'inizio della propria formazione.

Pertanto, la concessione della invocata misura cautelare appare idonea a contemperare gli interessi in gioco in quanto, a fronte dei pregiudizi gravi e irreparabili che derivano a parte ricorrente dalla mancata sospensione degli atti, nessun pregiudizio subirebbero né le Amministrazioni resistenti né il Sistema Sanitario Nazionale.

In questa prospettiva, inoltre, occorre sottolineare che nei vari Atenei ci sono ancora molti posti rimasti liberi per le scuole di specializzazione scelte dal ricorrente, i quali rimarrebbero vacanti laddove non occupati, andando così ad aumentare la ormai nota carenza di medici specialistici.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già individuato un nominativo posizionato utilmente in graduatoria ed ha provveduto alla notifica del ricorso in esame. Qualora codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse di dover estendere il contraddittorio ad ulteriori soggetti controinteressati rispetto a quelli già intimati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*, in ragione della difficoltà di individuare tutti i potenziali soggetti interessati. Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i relativi luoghi di

residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.

Nelle more della trattazione in sede collegiale della domanda cautelare, sussistendo i presupposti ex art. 56 c.p.a., si chiede all'Ill.mo Presidente dell'Ecc.mo T.A.R. adito di voler disporre le misure cautelari provvisorie ritenute opportune e volte consentire all'odierna parte ricorrente di iscriversi alla scuola di specializzazione in Malattie dell'apparto digerente che gli era stata assegnata e a cui può accedere grazie al punteggio conseguito, **prendendo così parte alle attività didattiche che sono iniziate lo scorso 1° novembre.**

Il danno lamentato in questa sede è, dunque, oggettivamente di carattere gravissimo e irreparabile, dal momento che il ricorrente sta ovviamente perdendo la possibilità di seguire utilmente le lezioni della scuola di specializzazione che gli era stata meritocraticamente assegnata in ragione del punteggio dallo stesso ottenuto, partecipare alle attività valutative previste in itinere e formarsi attraverso l'attività medico-professionale nella scuola realmente spettante.

Di qui la necessità - si ripete - di ottenere con urgenza un provvedimento cautelare monocratico.

Alla luce di quanto sino ad ora rappresentato,

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

– **in via preliminare**, ove ritenuto necessario, disponga, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare**, sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di reinserire il ricorrente nella graduatoria di merito nazionale e consentirgli di iscriversi alla scuola di specializzazione in Malattie

dell'Apparato Digerente presso l'Università degli Studi di Palermo che gli era stata assegnata grazie al punteggio conseguito e di iniziare così le attività didattiche;

- nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati in epigrafe in quanto illegittimi.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano distrattari.

Ai sensi del T.U. Spese Giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 650,00.

Roma, 10 novembre 2023

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata